



► **4 maggio 1983 - 4 maggio 2023. Un convegno del Tavolo nazionale affido per ricordare l'approvazione della legge n. 184** ◀

Il 4 maggio 2023, a 40 anni esatti dall'approvazione della legge n. 184/1983, il Tavolo nazionale affido (Tna), che raccoglie le associazioni e le reti che in Italia sono impegnate in questo ambito¹, ha convocato a Roma, alla Sala della Regina della Camera dei deputati, ministri, la Garante nazionale per l'infanzia, esperti, docenti universitari, avvocati, magistrati, operatori socio-sanitari e rappresentanti delle associazioni familiari. All'iniziativa hanno partecipato oltre duecento persone.

L'evento, dal titolo "40 anni dalla legge n. 184. Verso la giornata nazionale dell'affidamento familiare", è stata l'occasione:

- per una valutazione sullo stato dell'attuazione della legge n. 184/1983 e sulle responsabilità e le competenze dei diversi attori coinvolti, a partire dalle istituzioni;
- per una riflessione sulle esperienze di accoglienza realizzate da migliaia di famiglie sparse in tutta Italia che con impegno, passione, fatica e affetto accolgono per un periodo più o meno lungo nelle loro case i bambini e i ragazzi;
- per rilanciare le proposte che sia il Tna sia i giovani che sono stati in affido hanno presentato per promuovere l'affidamento.

1. Le **associazioni e reti del Tavolo nazionale affido sono**: A.I.B.I. – Ass. Amici dei bambini, Ass. COMETA, Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA, Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), Anfn (Associazione nazionale famiglie numerose), Cam (Centro ausiliario per i problemi minorili – Milano), Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), COORDINAMENTO AFFIDO ROMA, COORDINAMENTO CARE, PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), UBI MINOR (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana), SALESIANI PER IL SOCIALE Federazione SCS/CNOS, AFFIDAMENTO.NET Liguria Co.Fa.Mi.Li, Associazione FRATERNITÀ, Fondazione L'ALBERO DELLA VITA Onlus. Membri osservatori Metacometa, Centro Comunitario Agape.

Minorigiustizia n. 2-2023, ISSN 1121-2845, ISSNe 1972-5221, Doi 10.3280/MG2023-002022

Il contributo del Tna ha riguardato anche il ruolo delle associazioni: ne riportiamo uno stralcio.

“La nostra funzione specifica non è quella di sovrapporsi o sostituirsi alle competenze e responsabilità delle Istituzioni. Cosa vuol dire per noi essere co-costruttori del percorso di affidamento?”

Vuol dire svolgere un ruolo di sussidiarietà (in termini di integrazione e complementarità con la funzione pubblica) rispetto alle competenze, ai ruoli e alle funzioni attribuite dalle norme allo Stato e agli Enti locali.

Prima di tutto occorre il riconoscimento di tutto questo e del ruolo delle famiglie affidatarie e delle loro organizzazioni come co-costruttori del percorso di affidamento e non come semplici fornitori/erogatori di prestazioni o bacino di famiglie che ci si aspetta di trovare disponibili, già formate e con le giuste motivazioni.

In questi 40 anni sono state realizzate tantissime esperienze di co-costruzione dell'affidamento familiare, insieme con gli attori pubblici dei servizi sociali e delle strutture sanitarie regionali, ecc”.

La responsabilità sussidiaria delle associazioni è così sintetizzata dal Tna: “• promozione dell'affidamento consensuale e preventivo; • sensibilizzazione, informazione-formazione delle persone (famiglie e single) disponibili all'affidamento; • accompagnamento delle famiglie affidatarie nei rapporti con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria competente fin dalle prime fasi di sensibilizzazione e per tutto il percorso di affidamento e partecipazione al progetto di affidamento; • promozione dell'affidamento dei bambini piccolissimi; • sostegno alle richieste di supporto da parte delle famiglie affidatarie di bambini/e e ragazzi/e con disabilità/patologie per l'accesso alle cure di cui essi necessitano; • promozione dell'affidamento eterofamiliare dei minorenni migranti soli (attualmente solo il 3%); • organizzazione di spazi di formazione anche condivisi tra servizi sociali, autorità giudiziarie, associazioni, reti ed enti del privato sociale come luogo di confronto e riflessione comune, in modo da produrre linguaggi e prassi condivise nel rispetto delle reciproche responsabilità; • costruzione di reti con tutti gli attori coinvolti nella tutela dei diritti di bambini/e e ragazzi/e, anche attraverso la costruzione di tavoli inter-istituzionali”.

Nel suo intervento il Tna precisa ancora: “Le famiglie si sostengono, condividono e affrontano le varie e complesse problematiche, le difficoltà burocratiche, i percorsi difficili e a volte drammatici che l'esperienza comporta e propongono il valore dell'accoglienza ad altre famiglie. Le famiglie affidatarie vanno preparate, ‘accudite’ e accompagnate; vanno considerate come risorsa in un rapporto di collaborazione per realizzare un percorso partecipato. Da queste esperienze di vita vissuta nasce l'azione di advocacy delle associazioni/organizzazioni e delle reti di famiglie affidatarie nei confronti delle Istituzioni per migliorare e rendere sostenibile l'accoglienza e per garantire il benessere della famiglia e dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e accolti/e”.

La videoregistrazione e i materiali del Convegno sono disponibili sul sito del Tna www.tavolonazionaleaffido.it.

Per ulteriori contatti: segreteria@tavolonazionaleaffido.it.

Frida Tonizzo per il Tavolo Nazionale Affidamento

► **Storie di giustizia minorile. Riflessioni e proposte di Luigi Fadiga (Edizioni Junior, collana “Tutela, diritti e protezione dei minori”, 2022, € 20,00) ◀**

Questo libro è il più recente dono che Gino Fadiga ha deciso di fare ai suoi colleghi e a tutti coloro che sono interessati alla storia della giustizia minorile nel nostro Paese: potrà essere utile in particolare ai più giovani che operano in questo settore che non ne hanno vissuto gli sviluppi a partire dalla metà del secolo scorso. Rivolgendosi al lettore con la consueta elegante ironia l'autore ricorda come abbia deciso di riordinare e raccogliere i propri scritti risparmiando in tal modo l'ingrato compito a solerti e diligenti allievi che per antica consuetudine sono soliti assumerselo per debito di riconoscenza nei confronti di un maestro. E che egli sia un maestro in questa materia nessuno può metterlo in dubbio!! Le storie, raccolte in quindici capitoli, suddivisi in tre grandi temi (l'ordinamento giudiziario, l'infanzia e l'adolescenza) coprono l'arco temporale tra il 1993 e il 2022 ma riguardano anche i decenni precedenti che hanno visto nascere e crescere il lavoro dei giudici nei tribunali per i minorenni grazie al quale i bambini e gli adolescenti hanno via via raggiunto la consistenza giuridica di persone titolari di diritti e non più soltanto di figli all'interno della famiglia. Tale riconoscimento ha comportato anche una loro graduale affermazione come soggetti legittimati a far valere i propri diritti fino all'acquisizione della piena rappresentanza processuale. Nella prima parte del libro l'autore richiama i passaggi del percorso della legislazione e della giurisdizione che hanno attribuito nuove competenze in materia amministrativa e civile al tribunale per i minorenni, istituito nel 1934 quasi esclusivamente per gestire il processo penale. Una tappa cruciale viene raggiunta con l'introduzione (legge n. 888/1956) della “libertà assistita” e dell'affidamento al servizio sociale dei minori problematici, misura rieducativa con la quale “si sovvertiva il rapporto tra minore disadattato e intervento del giudice” per dirlo con le parole di Gian Paolo Meucci presidente del tribunale per i minorenni di Firenze, primo a dare un fondamentale contributo di pensiero al diritto minorile, che nascerà e crescerà nelle aule di giustizia grazie al successivo apporto ed esempio di altri maestri, come Carlo Alfredo Moro e Italo Cividali, a cui l'autore dedica un affettuoso e commosso ricordo. Nel decennio successivo la competenza civile minorile assume una particolare rilevanza con l'introduzione dell'adozione “speciale” (legge n. 431/1967) e in seguito con l'entrata in vigore della prima riforma del diritto di famiglia (1975). L'aumentata competenza del tribunale per i minorenni porta al suo riconoscimento come ufficio autonomo, non più sezione del tribunale ordinario, affiancato dalla procura minorile, con organizzazione e piante organiche definite e con magistrati con funzioni esclusive (legge n. 35/1971). Già da alcuni anni (legge n. 1441/1956) il collegio minorile, aumentato da tre a quattro membri, accoglieva un giudice onorario donna, innovazione che solo dopo un decennio verrà adottata per l'ingresso delle donne in magistratura. Il libro, pubblicato mentre la recente riforma della legge delega n. 206/2021 era solo agli esordi, dedica un lungo capitolo al “cantiere infinito” che ha raccolto, fin dagli anni sessanta del secolo scorso, i numerosi progetti di riforma della giustizia minorile. Nel ripercorrere i lunghi decenni durante i quali è stato uno dei referenti nella costruzione e nel funzionamento del sistema minorile, l'autore offre una chiave di lettura critica delle ragioni che hanno portato alla soluzione adottata dalla attuale riforma in corso di attuazione. I precedenti pro-

getti mai approvati partivano dalla constatazione delle incongruenze del sistema giudiziario minorile: duplicità di organi giudiziari competenti in materia familiare e minorile, mancanza di norme processuali nel procedimento civile avanti al tribunale per i minorenni fortemente criticato come “processo del giudice” lasciato alla sua totale discrezionalità e privo di garanzie di contraddittorio e difesa. Tale critica è divenuta sempre più stringente dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 111 della Costituzione che, nell’introdurre il cosiddetto giusto processo penale, ha affermato principi da rispettare in ogni intervento giudiziario. Malgrado molteplici pronunce della Corte di cassazione e costituzionale avessero riconosciuto che alcune prassi adottate nelle procedure civili minorili valessero a costituzionalizzarle, rimaneva un vuoto legislativo ingiustificabile a fronte del crescente potere di controllo sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Le trasformazioni sociali avvenute nel nostro Paese negli anni settanta del Novecento avevano determinato un progressivo aumento dei legami familiari non formalizzati e un altrettanto progressivo allargamento della competenza civile dei tribunali per i minorenni chiamati a decidere sull’affidamento dei figli e sulla capacità dei genitori nelle famiglie di fatto. Tale fenomeno ha portato a un cambiamento non solo quantitativo della loro utenza, all’origine rappresentata prevalentemente da appartenenti a fasce sociali marginali e svantaggiate, e in seguito sempre più affiancata da appartenenti a fasce medie o medio alte, più consapevoli dei propri diritti e in grado di farli valere. La difesa, all’inizio non prevista dalla legge e di fatto assente nei procedimenti civili, ha acquistato una sempre maggiore presenza fino a divenire anche per legge obbligatoria dopo l’entrata in vigore nel 2007 delle norme introdotte con le modifiche alla legge sull’adozione (legge n. 149/2001). I numerosi progetti di legge ripetutamente proposti e sempre abbandonati nell’ultimo trentennio erano ispirati da principi e ideologie opposte: da un lato tendevano a consolidare la struttura dei tribunali per i minorenni così come era andata affermandosi dalla loro costituzione, a cui sarebbe stata attribuita ogni competenza in materia minorile e familiare, secondo alcuni anche una competenza penale per reati a danno delle persone e delle famiglie. Si sarebbero in tal modo trasformati in “tribunali per i minorenni, per la persona e per la famiglia” per anni auspicati in sostituzione dei distinti organi giudiziari esistenti. Altri progetti prevedevano invece l’eliminazione dei tribunali per i minorenni e il trasferimento delle loro competenze, penali e civili, a sezioni specializzate dei tribunali ordinari in cui erano esclusi i giudici onorari. Tutti i progetti dedicavano scarsissima se non nulla attenzione all’esigenza di introdurre una procedura civile dedicata, che era stata tratteggiata da alcuni studi elaborati nell’ambito dell’Aimmf (tra i primi quelli formulati dal compianto Angelo Vaccaro e dallo stesso Gino Fadiga) senza mai riuscire a essere presi in considerazione al di fuori del dibattito interno. La motivazione dei progetti tesi a eliminare i tribunali per i minorenni si poteva cogliere nella evidente insoddisfazione nei confronti di provvedimenti in materia familiare e adottiva che venivano recepiti da una parte dell’informazione e dello schieramento politico come insopportabilmente intrusivi nell’autonomia della famiglia. Una volta abbandonati o bocciati tutti i progetti governativi di riforma si è arrivati allo stallo dell’estate 2015 quando il governo aveva deciso di tenere distinta la riforma del processo civile minorile da quella del processo civile in generale rinviandone l’esame a una fase successiva. Ma come sappiamo, una volta cambiato il governo, nel 2021 la riforma del processo familiare e

minorile è stata inserita improvvisamente nella riforma del codice di procedura civile che rientrava tra quelle da cui dipendeva la possibilità per il nostro Paese di usufruire dei fondi stanziati dall'Europa per il Piano di ripresa e resilienza dopo la pandemia di Covid-19. In tempi eccezionalmente brevi a partire dall'estate 2021 la riforma è stata varata e si è giunti nel novembre all'approvazione della legge delega n. 206 che è stata rapidamente seguita dai decreti attuativi emanati nell'ottobre 2022 e ormai ampiamente applicati. Come è noto la riforma concretizza solo in parte i progetti sopra ricordati mantenendo i due organi giudiziari competenti in materia di famiglia e minorile, che applicano ormai un rito unificato, e rinviando a non prima del 2025 la loro unificazione nel futuro tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie composto da sezioni circondariali per la materia familiare e minorile "de potestate" che giudicheranno con giudici monocratici con funzioni esclusive e collegi privi di giudici onorari e da sezioni distrettuali che manterranno la composizione collegiale con i giudici onorari per la competenza penale e adottiva. Del tutto assente la parte della riforma che dovrebbe riguardare la definizione delle competenze e delle qualità richieste al magistrato dedicato alle funzioni minorili e familiari, la loro specializzazione e formazione professionale. Del resto su questo punto anche il legislatore sin dal 1934 è stato ugualmente disinteressato: non si era preoccupato infatti di creare magistrati competenti nella conoscenza della realtà minorile e delle dinamiche interpersonali, con obbligo di formazione specialistica. Invece aveva scelto di istituire un tribunale la cui specializzazione era ottenuta inserendo nel collegio giudicante un privato cittadino "benemerito dell'assistenza sociale" esperto nelle materie dell'età evolutiva. Per molti decenni è mancata ogni proposta istituzionale per la specializzazione dei magistrati minorili il cui approccio strettamente tecnico giuridico e la scarsa attenzione alle problematiche minorili era risultata evidente nei primi decenni di funzionamento dei tribunali per i minorenni. Nonostante la mancanza di una riforma organica, pure delineata negli studi prodotti da alcune delle commissioni governative guidate da personalità illuminate come Uberto Radaelli negli anni sessanta e Alfredo Carlo Moro negli anni ottanta, la giustizia minorile ha avuto una costante evoluzione a cui il libro dedica una approfondita rilettura critica. Quella che l'autore definisce "autoriforma" ha avuto tra le sue cause le trasformazioni di carattere normativo e socio-culturale verificatesi nel nostro Paese a partire dagli anni settanta e ha prodotto l'effetto positivo di evitare la perdita del rapporto tra società e giudici i quali hanno dovuto trasformarsi per adeguarsi alle novità introdotte dalla costituzionalizzazione del diritto di famiglia, dalla legge sul divorzio e sull'adozione nazionale e internazionale, dalle nuove norme sul processo penale minorile, dalla riforma della filiazione. E tuttavia le trasformazioni hanno anche avuto effetti discutibili derivanti dallo spontaneismo e dall'affermarsi di iniziative locali e prassi differenti tra diversi tribunali per i minorenni che si sarebbero rivelate difficili da superare o uniformare. Nel processo di autocostruzione e autogestione del sistema si è trasformato anche il modo in cui i magistrati hanno esercitato la loro professione: il giudice che nel 1934 era chiamato a punire e controllare la devianza minorile è divenuto nel 1956 un giudice educatore, a cui sono stati dati dalla legge strumenti anticipatori della *probation* introdotta trent'anni dopo con il codice penale minorile. Negli anni settanta e ottanta, con la legge sull'adozione e l'affidamento familiare il giudice è chiamato a promuovere i diritti dei minori e a operare in collegamento con i servi-

zi sociali territoriali, ma rischia di diventare onnipotente e come tale viene fortemente attaccato con buone o meno buone ragioni. Il processo civile minorile deve adeguarsi a principi di garanzia di contraddittorio e difesa che non gli sono congeniali e che riportano il giudice all'osservanza di regole processuali che rischiano di lasciarlo indifferente alle problematiche dei minori e delle famiglie in difficoltà. Rischio che è in parte scongiurato dall'entrata in vigore del nuovo codice penale minorile che attribuisce al giudice una funzione protettiva ed educativa e prevede, nelle norme di attuazione, iniziative per la formazione congiunta di tutti gli operatori del settore minorile, penale e civile. Il mestiere di giudice minorile richiede una serie di qualità che si concretizzano non solo nel conoscere, ma nella capacità di rielaborare le conoscenze acquisite anche dal punto di vista della risonanza sulla sua soggettività e infine nella capacità di rispondere alla domanda di giustizia con decisioni proporzionate ai bisogni dei singoli soggetti coinvolti: sapere, saper essere, saper fare rappresentano i tre momenti in cui si può realizzare la specializzazione. "Saper fare il giudice minorile padroneggiando le necessarie soft skills dovrebbe essere il requisito per svolgere quelle funzioni. Ma quelle capacità non sono innate vanno apprese e perfezionate. È dunque un problema di formazione professionale" (p. 77). A questo argomento il libro dedica una particolare attenzione fondata sull'esperienza e sulla capacità di rielaborazione acquisita nei molti anni di attività del suo autore, che è stato uno dei più importanti promotori del lavoro collettivo, pratico e teorico, maturato nell'ambito dell'Aimmi. Non manca però, da parte sua, uno sguardo critico sul forte localismo e la mancanza di un percorso verso il coordinamento delle prassi che nel bene e nel male sono andate creandosi nei vari tribunali per i minorenni. Il collegio integrato con i giudici onorari da un lato ha determinato una positiva sinergia tra le due culture che ha influito sulla professionalità e la specializzazione dei togati, ma ha portato a una sovrainterpretazione del ruolo degli onorari. Anche a causa dell'aumento progressivo del carico di lavoro e dell'insufficienza dell'organico dei togati nonché dell'obsolescenza della struttura a cui non è stato assicurato un adeguato aggiornamento informatico, ai giudici onorari, sempre più numerosi, sono stati attribuiti interventi che esulano dalle loro specifiche competenze. In alcuni tribunali è invalsa e si è consolidata sino a generalizzarsi la prassi di delegare sistematicamente i procedimenti "de potestate" agli onorari sia per le udienze sia per la stesura dei provvedimenti, cosa che ha provocato la reazione irritata dei difensori in parte giustificata dalla incompetenza processuale dei giudici in parte enfatizzata come causa di provvedimenti sgraditi e additati alla pubblica opinione come manifestazione dello strapotere dei tribunali. In una frase emblematica che riassume la situazione che è stata in parte causa dell'attuale riforma l'autore ricorda: "Il giudice, privo di formazione obbligatoria specifica, non di rado giunto alla giustizia minorile per ragione di sede, non abituato al contatto diretto con gli adolescenti e con i servizi sociali, impreparato a ruoli di comunicazione e di progettazione, sopraffatto dai fascicoli da smaltire, impaurito dagli aspetti umani sui quali deve intervenire, non può che rifugiarsi nell'aiuto dell'esperto, delegando al giudice onorario tutta l'attività più propriamente minorile. L'impoverimento del suo ruolo è inevitabile e come correttivo non gli resta che rifugiarsi nel ruolo di tecnico del diritto" (cfr. cap. 5). Guardando all'oggi, la formazione professionale e la specializzazione del giudice minorile non risultano essere state nella mente del legislatore, né le modalità in cui la riforma ha trovato

finora attuazione offrono alcun segnale di una nuova attenzione. Il giudice del futuro tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie è stato disegnato come un tecnico del diritto che opererà da solo e potrà utilizzare l'apporto della cultura psicosociale, tipicamente minorile, solo nelle forme della consulenza tecnica. I giudici onorari saranno confinati nella competenza penale e adottiva e per il resto potranno avere generiche funzioni di supporto quando verrà istituito l'ufficio per il processo. È difficile non condividere l'amara conclusione dell'autore che vede in via di forte impoverimento il patrimonio di cultura e professionalità costruito con impegno ed entusiasmo in quasi un secolo di esistenza del sistema minorile. E tuttavia poiché la speranza è l'ultima a morire si può pensare che, anche grazie alla lucida e critica ricostruzione della storia, questo libro possa ispirare coloro che stanno esercitando ed eserciteranno il mestiere di giudice minorile in questo difficile momento di transizione aiutandoli a continuare a coltivare la capacità di autoriforma della professione come è avvenuto in passato.

Elisa Ceccarelli*

► ***Grammatica di un'assistente sociale. Etica deontologia e pratiche di Margherita Gallina (Ed. Sensibili alle foglie, 2023, p. 127, € 15,00) ◀***

“Dedicato a tutte le assistenti sociali di nuova o meno nuova formazione”: scrive così l'autrice all'inizio di questo agile ed elegante libretto, ricco di citazioni, pensieri, riflessioni e domande a proposito del senso del proprio lavoro, esercitato per oltre quarant'anni nei servizi pubblici di tutela dei bambini e ragazzi in difficoltà familiari, a Milano e dintorni.

Si sviluppa in una ventina di brevi capitoli in cui, senza pretese di esaustività, si esaminano temi cruciali emersi dall'esperienza lavorativa su cui l'autrice ha iniziato a interrogarsi in un contesto di formazione come quello degli anni settanta del Novecento, fertili di trasformazioni nelle politiche di riorganizzazione del territorio, nel superamento delle istituzioni assistenziali, nella nuova impostazione delle relazioni tra le persone all'interno delle famiglie, nelle modifiche del sistema legislativo che le regola e nella stessa comprensione e interpretazione delle leggi da parte di chi deve applicarle.

I temi affrontati rielaborati criticamente alla luce dell'esperienza sono molteplici: la tentazione dell'assistente sociale di poter esercitare un potere nei confronti di chi le si rivolge per chiedere un aiuto, la natura asimmetrica della relazione sempre “in bilico” tra fiducia e costrizione (sia perché il servizio pubblico non può scegliersi l'utente, né questi può scegliere il servizio, sia per lo stretto vincolo di mandato da parte dei tribunali che dispongono gli interventi sociali), l'assunzione di responsabilità nelle decisioni e nelle scelte sulla vita degli altri, la solitudine e il necessario confronto con operatori di altre culture e competenze professionali, la giusta distanza nei confronti delle persone che chiedono un aiuto, degli altri operatori, dei magistrati.

L'autrice dedica grande attenzione alla relazione con le persone che ha conosciuto e descrive in modo avvincente alcuni incontri che hanno segnato il suo modo di la-

* Già giudice minorile e presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna.

vorare. Non racconta “casi” ma storie di vita a cui ha partecipato mettendo in rilievo la difficoltà di decodificare le domande, tra atteggiamenti di apparente affidamento e di sostanziale resistenza e ostilità verso l’aiuto offerto.

Ascoltare le persone, capire che cosa chiedano e vogliano e che cosa possa essere utile, senza indulgere a richieste di interventi già destinati a fallire alla luce delle storie personali o piuttosto capaci di sollecitare risorse non così evidenti ma radicate nel profondo delle persone. Questo è stato evidentemente il compito che l’autrice ritiene più appassionante in una professione poco conosciuta e poco riconosciuta socialmente e spesso svalutata.

Far conoscere gli strumenti professionali e ricondurli agli interrogativi etici e pratici di chi è chiamato ad applicarli e alle emozioni che suscitano nei soggetti che si incontrano in una relazione come quella di cura è la ragione dichiarata del libro insieme con la speranza che possa essere utile “ad incoraggiare chi sceglie di esercitare la professione di assistente sociale e rinnovare l’interesse in chi si sente troppo gravato dalla responsabilità e dalla pochezza di molte organizzazioni”.

La sua lettura può interessare e suscitare utili riflessioni anche in altre figure a cui è affidato il funzionamento del sistema del welfare e in particolare nei giudici minori che si confrontano con gli stessi temi e sono chiamati ad assumere decisioni da affidare per la loro realizzazione ai servizi sociali.

La parte del libro che più sollecita l’attenzione riguarda la costruzione degli interventi a partire dalla relazione con le persone bisognose di aiuto, con la loro sofferenza, solitudine, paura, sfiducia, capacità di ricominciare: l’ascolto e il rispetto delle persone, nei loro limiti e nelle loro risorse, costituisce il fondamento della relazione su cui si basa l’intervento.

E poiché esso riguarda in modo speciale i minorenni al cui benessere è finalizzato, è centrale il loro ascolto anche se manca, come nei bambini piccoli, la capacità di parola, non certo la capacità di capire la situazione in cui vivono e di manifestare una domanda relativa alla loro vita.

Agli incontri con adulti e bambini e a quanto da essi, dal loro modo di essere e di reagire alle difficoltà esistenziali, abbia capito e appreso sulla propria professione, l’autrice dedica la parte centrale e più interessante del libro in cui le persone incontrate, adulte o bambine, emergono come personaggi delineati con empatia e talora con affetto su cui la relazione professionale si è fondata e sviluppata trasformandosi a volte in un legame durato nel tempo.

Proprio il tema del tempo è centrale nella riflessione dell’autrice: “il tempo per assumere decisioni era una variabile determinata che non dipendeva soltanto da me ma mi sollecitava nella direzione dell’urgenza, quanto più i bambini erano piccoli” e richiedevano decisioni “in un tempo compatibile con i loro bisogni di cure assidue e di legami certi”. Il peso del tempo non commisurato alla sofferenza delle persone si fa sentire come causa di “maltrattamento istituzionale” determinato spesso anche dalla inadeguatezza delle strutture di servizio, non sempre superabile dall’impegno e dalla responsabilità del singolo operatore. Questi deve saper sopportare l’ansia da prestazione che può pervaderlo quando è esposto alla “percezione non infrequente di non essere all’altezza, di non avere la risposta giusta al momento giusto, di non farcela, di non fare a tempo”.

Percezione che si accompagna alla realistica presa d'atto che a volte il dolore e l'angoscia esistenziale non possono essere superati neppure dagli interventi più appropriati per contenuto e tempi di attuazione.

A conclusione del libro e a conferma dell'importanza che l'incontro con le persone, non meno della formazione e della supervisione, hanno avuto per il suo arricchimento professionale, l'autrice affida al lettore una "lettera a un genitore", in realtà a una madre, poiché le donne sole erano in assoluta maggioranza mentre i padri erano assenti. E tuttavia quando non si sottraevano ai loro compiti erano ugualmente da riconoscere come genitori degni della massima comprensione.

Nella lettera ritornano i temi che percorrono tutto il libro, illuminati da storie i cui protagonisti sono descritti con empatia e capacità di riconoscere in essi le emozioni e le difficoltà nell'esercizio del mestiere di genitore, il più difficile al mondo, condivise da chi chiede aiuto e da chi ha il compito di darlo. Personaggi che emergono dalla memoria dell'autrice non come "utenti del servizio" ma come compagni di strada in un percorso che, nei casi migliori, ha favorito la risoluzione di una crisi familiare, in ogni caso ha suscitato pensieri, riflessioni e crescita professionale in chi si è trovato a parteciparvi cercando di ricostruire insieme la speranza di una vita meno difficile.

Elisa Ceccarelli